

SENT. 17/26



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TERZA SEZIONE PENALE

N. 13/25 Registro ESTR.

Rif.: EP BRASILE - AR 301/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro, così composta:

Antonio GIGLIO

Presidente rel.

Carlo FONTANAZZA

Consigliere

Maria Rosaria DI GIROLAMO

Consigliere

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del **29 aprile 2026** ha deliberato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di estradizione avanzata dalla REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE nei confronti di:

DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO EDUARDO, nato in Brasile il 29.12.1972, dimorante in Torano Castello (CS), via San Sebastiano n. 3

assistito dall'avv. Roberto Le Pera

1. – La Repubblica Federativa del Brasile ha chiesto l'extradizione del cittadino italo-brasiliano EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, in vista dell'esecuzione del mandato di arresto emesso il 31.7.2025 dal Ministro Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale del Brasile, petizione n. 12936, ai sensi dell'art. 312 del codice di procedura penale brasiliano, nell'ambito del procedimento n. 4.972 per i reati previsti dagli artt. 154 e 325 del codice penale brasiliano, consistiti nell'avere divulgato comunicazioni riservate allo scopo di destabilizzare le istituzioni repubblicane.

Con la domanda di estradizione pervenuta il 25.8.2025 dalla Repubblica Federativa del Brasile sono stati trasmessi:

- a) modulo per la richiesta di estradizione datato 14.8.2025 contenente la sintesi dei fatti attribuiti alla persona di cui è chiesta l'extradizione, l'indicazione delle norme penali violate e le altre indicazioni previste dall'art. 700 c.p.p. e dall'art. 11 del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Brasile sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato con Legge 23 aprile 1991, n. 144;
- b) mandato di arresto emesso il 31.7.2025 nell'ambito del procedimento n. 4.972, Petizione n. 12.936 Distrito Federal, rel. Ministro Alexandre De Moraes;

c) rapporto della Polizia Federale (RE 2024.0080252 - CGCINT/DIP/PF);

d) richiesta della Procura Generale della Repubblica del 30.7.2025;

Con ordinanza del 30.9/1.10.2025 questa Corte, su richiesta del Ministro della Giustizia, ha applicato alla persona richiesta in consegna le misure cautelari dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio, la prima delle quali revocata con ordinanza del 10.10.2025, all'esito dell'interrogatorio.

Il 10.10.2025 il Procuratore Generale ha depositato requisitoria favorevole all'estradizione.

Con nota del 28.10.2028, il Procuratore Generale ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione pervenuta il 13.10.2025 dalla Repubblica Federativa del Brasile:

e) modulo integrativo per richiesta di estradizione datato 25.8.2025, su richiesta del gabinetto del Ministro Alexandre De Moraes;

f) denuncia datata 22.8.2025, a firma del Procuratore Generale della Repubblica Paulo Gonet Branco.

Instaurato il contraddittorio, sono stati disposti rinvii su richiesta della difesa finalizzati ad acquisire memorie e documentazione. All'esito la causa è stata riservata la decisione sulla richiesta del Procuratore Generale di dare corso all'estradizione e sulle opposte conclusioni della difesa.

2. - La richiesta di estradizione è finalizzata a dare esecuzione a un provvedimento restrittivo della libertà personale (mandato di custodia cautelare in carcere del 31.7.2025, Petizione n. 12.936 nel procedimento n. 4.972 Distrito Federal, relatore Ministro Alexandre De Moraes) emesso nell'ambito di un'indagine per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio punito dagli artt. 325 § 2° e 327 § 2° del codice penale brasiliano.

Nel provvedimento si contesta a DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO di avere divulgato informazioni coperte da segreto ottenute nella veste ex funzionario del Tribunale superiore elettorale. Tra gli elementi indiziari, desunti dall'analisi del contenuto del telefono cellulare dell'indagato, è evidenziata una conversazione del 23 aprile 2024 in cui TAGLIAFERRO, dialogando con la compagna DANIELE SOUSA CAMPOS, ammette di avere trasmesso informazioni al redattore capo del giornale "*Folha de Sao Paulo*" (sul quale, circa quattro mesi dopo, sono stati effettivamente pubblicati articoli in tema). La diffusione di tali comunicazioni riservate, intercorse tra funzionari assegnati alla Corte Suprema Federale e al Tribunale Superiore Elettorale, avrebbe avuto l'intento di insinuare la commissione di atti illeciti da parte dei membri della Corte Suprema, secondo il *modus operandi* di un'organizzazione criminale, già oggetto di indagini, che opera per screditare, destabilizzare e sovvertire le istituzioni della Repubblica Federativa del Brasile.

3. - Accuse analoghe risultano essere state formulate nella denuncia del 22.8.2025, trasmessa insieme all'integrazione alla richiesta datata 25.8.2025, sempre su istanza del gabinetto del Ministro Alexandre De Moraes, relatore del procedimento n. 4972 e firmatario dell'ordine di arresto del 31.7.2025.

La nuova denuncia attribuisce a DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO quattro reati: violazione del segreto d'ufficio, ostruzione di indagini riguardanti un'organizzazione criminale, coazione nel corso del procedimento e tentativo di abolizione violenta dello Stato democratico di

diritto (artt. 325, 344, 359-L del codice penale brasiliano; art. 2° § 1° della legge 12.850/2013).

Secondo l'accusa, tra il 15 maggio 2023 e il 15 agosto 2024, abusando delle informazioni apprese quale capo di gabinetto dell'Ufficio speciale per il contrasto alla disinformazione del Tribunale superiore elettorale, TAGLIAFERRO avrebbe selezionato e comunicato alla stampa dialoghi e dati riservati intercorsi tra funzionari del Tribunale superiore elettorale e della Corte suprema federale. La divulgazione, sfociata negli articoli pubblicati dalla *Folha de S. Paulo* il 13 agosto 2024, sarebbe stata diretta a screditare l'operato dei due organi giudiziari, ostacolare le indagini sulle *fake news*, sulle milizie digitali e sul tentativo di colpo di Stato, nonché favorire gli interessi dell'organizzazione criminale oggetto dei procedimenti connessi.

A sostegno dell'addebito sono richiamati l'analisi dei dispositivi e degli *account* dell'indagato, una conversazione del 23 aprile 2024 nella quale TAGLIAFERRO avrebbe ammesso di avere parlato con il caporedattore della *Folha* e di avere spiegato il funzionamento dell'ufficio, nonché le deposizioni di funzionari della Polizia civile che escluderebbero una fuga di dati durante il precedente sequestro del telefono. Si assume inoltre che, alla vigilia dell'audizione del 22 agosto 2024, TAGLIAFERRO avrebbe attivato un nuovo dispositivo Android, trasferendovi solo parte dei dati, allo scopo di occultare il telefono abitualmente utilizzato e ostacolare gli accertamenti. Gli viene infine contestato che, dopo essersi trasferito all'estero, il 30 luglio 2025 avrebbe annunciato pubblicamente nuove rivelazioni di informazioni riservate, aderito alle narrazioni diffuse da altro indagato latitante e promosso una raccolta di fondi per finanziare tale attività; condotte considerate dall'accusa una minaccia agli inquirenti e un contributo agli obiettivi antidemocratici dell'organizzazione.

4. - DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO si è opposto alla consegna depositando nel corso delle udienze n. 3 memorie con allegati.

4.1 - Con la prima memoria, ha contestato la regolarità del procedimento brasiliano, prospettandone la natura politica e persecutoria.

Ha dedotto che l'indagine n. 4.972 è stata instaurata e assegnata al Ministro Alexandre de Moraes, direttamente coinvolto nei fatti oggetto delle notizie divulgate, con conseguente difetto d'imparzialità del giudice e compromissione delle garanzie del giusto processo.

Ha inoltre richiamato dichiarazioni rese in sedi parlamentari brasiliane, nonché atti e contributi di esponenti istituzionali, dai quali si desume che l'attività attribuita a TAGLIAFERRO aveva avuto carattere di denuncia di irregolarità nell'operato degli organi giudiziari ed elettorali, e non già finalità destabilizzatrici.

Ha infine invocato le cause ostative previste dal Trattato Italia-Brasile e dagli artt. 698 e 705 c.p.p., chiedendo il rigetto della domanda per il rischio di persecuzione politiche e di violazione dei diritti fondamentali.

4.2 - Con la seconda memoria, ha sviluppato le medesime censure mediante ulteriore documentazione, tradotta dal portoghese, proveniente dal Senato e dalla Camera dei deputati nonché da esponenti politici e istituzionali brasiliani.

Ha rappresentato che il procedimento è caratterizzato dalla concentrazione, in capo al medesimo magistrato, delle funzioni d'indagine, impulso cautelare e decisione, dalla mancata osservanza degli ordinari criteri di assegnazione e dall'assenza di un tempestivo e

autonomo intervento della Procura generale; circostanze indicative di un giudice non terzo e di un uso anomalo degli strumenti investigativi e cautelari nei confronti di oppositori e critici delle istituzioni.

Ha altresì richiamato interventi parlamentari e audizioni sul monitoraggio dei *social network* e sull'impiego di apparati pubblici per acquisire informazioni, a sostegno della tesi per cui la vicenda si colloca in un più ampio conflitto politico-istituzionale.

Ha quindi ribadito il rischio, in caso di consegna, di un processo non equo, di restrizioni sproporzionate della libertà personale e di atti persecutori connessi alle opinioni e all'attività pubblica dell'estraddando.

4.3 - Con la terza memoria, ha prodotto documentazione aggiornata relativa alla cittadinanza italiana e ha insistito sulle doglianze relative alle condizioni del sistema penitenziario brasiliano.

Richiamando rapporti internazionali, pronunce giudiziarie e precedenti decisioni italiane in materia estradizionale, ha dedotto il carattere strutturale del sovraffollamento, delle carenze igienico-sanitarie e assistenziali, della violenza tra detenuti e degli abusi imputati al personale penitenziario, evidenziando il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti.

Ha altresì sottolineato l'insufficienza di garanzie individualizzate circa l'istituto di destinazione, le dimensioni e i servizi della cella, la protezione personale e l'assistenza sanitaria, nonché l'inidoneità di rassicurazioni generiche dello Stato richiedente.

Sulla base dell'art. 5, lett. b), del Trattato bilaterale e degli artt. 698 e 705 c.p.p., ha concluso per il diniego dell'estraddizione, sia per il pericolo di persecuzione e di lesione del diritto a un giudice imparziale, sia per il rischio di violazione dei diritti fondamentali durante la custodia.

5. – Si reputano fondati e assorbenti i rilievi difensivi sulla sussistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 5, lett. a) del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile del 17.10.1989, ratificato con legge 144/1991.

Il trattato prevede, tra l'altro:

1) all'art. 3, che «l'estraddizione non sarà concessa ...*e*) se il fatto per il quale è domandata l'estraddizione è considerato dalla parte richiesta reato politico; *f*) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi ... di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»;

2) all'art. 5, che «l'estraddizione non sarà altresì concessa: *a*) se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estraddizione; *b*) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali».

Nel caso in esame, viene in rilievo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21634 del 22 maggio 2026, depositata l'11 giugno 2026, che in un caso del tutto sovrapponibile ha annullato senza rinvio la pronuncia favorevole all'estraddizione verso il Brasile della ex deputata italo-brasiliana Carla Zambelli, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo

alla carenza di imparzialità dell'organo giudicante brasiliano, ravvisata nella duplice veste assunta dal Ministro Alexandre De Moraes, componente e relatore del collegio giudicante e, nel contempo, parte offesa o danneggiata da uno dei reati contestati, nonché nel cumulo delle funzioni dallo stesso esercitate nel procedimento [Cass. 21634/2026: «*In tema di estradizione per l'estero, è ostativa alla consegna l'assenza, nello Stato richiedente, di un'effettiva tutela delle garanzie di imparzialità e di terzietà del giudice sotto il profilo oggettivo, atteso che la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con cui era stata concessa l'extradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile, sul rilievo che il magistrato, danneggiato dai reati contestati all'extradanda, aveva svolto plurime funzioni nell'ambito del medesimo procedimento, partecipando, quale relatore, alla decisione della questione inerente alla propria incompatibilità, pronunciando condanna e, in precedenza, emettendo il mandato di arresto, redigendo la richiesta di estradizione e fornendo le informazioni relative all'istituto penitenziario di destinazione)*»].

Nella sentenza la Suprema Corte osserva che la previsione dell'art. 5, lett. a), del trattato bilaterale – che vieta l'extradizione quando la persona richiesta sia stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa – non richiede la piena sovrapponibilità tra il sistema processuale straniero e quello italiano, né attribuisce rilievo a ogni violazione di regole processuali, ma impone di verificare l'effettivo rispetto del nucleo essenziale del diritto di difesa; nucleo nel quale rientrano la terzietà e l'imparzialità del giudice, che costituiscono la precondizione dell'equità della decisione e la cui mancanza ha efficacia inquinante sull'intero procedimento, integrando la causa ostativa di cui all'art. 5 lett. a).

Nel caso Zambelli, il giudice di legittimità ha attribuito rilievo ostativo alla circostanza che il Ministro De Moraes, pur essendo persona quantomeno danneggiata dal reato contestato (l'inserimento nel sistema informatico brasiliano di atti giudiziari falsi, tra cui un falso mandato di arresto a carico del Ministro De Moraes), fosse stato relatore del procedimento, avesse partecipato alla decisione delle questioni preliminari e della condanna e avesse emesso il mandato di arresto e redatto la richiesta di estradizione.

In mancanza di elementi concreti capaci di dissipare tali plurimi profili di dubbio sulla terzietà dell'organo richiedente, la Cassazione ha applicato la causa ostativa dell'art. 5, lett. a), del Trattato.

Si ritiene che i medesimi principi debbano trovare applicazione nel caso in esame, nel quale ricorrono indici di carenza di imparzialità oggettiva del tutto analoghi e, per alcuni aspetti, ancora più marcati.

Le informazioni che TAGLIAFERRO avrebbe diffuso riguardano proprio l'operato del Ministro De Moraes e dei suoi collaboratori presso il Tribunale superiore elettorale, ove TAGLIAFERRO era assistente dello stesso Ministro De Moraes. La condotta contestata sarebbe consistita nell'aver divulgato alla stampa comunicazioni riservate interne all'ufficio e sarebbe stata finalizzata, secondo l'accusa, a veicolare insinuazioni sull'illiceità dell'operato di quegli organi per ledere la credibilità degli uffici rappresentati dal Ministro De Moraes, nel perseguimento degli scopi di una organizzazione criminale che operava per destabilizzare le istituzioni democratiche. Anche senza qualificare formalmente il Ministro

De Moraes come persona offesa, è indiscutibile il suo coinvolgimento personale quale soggetto direttamente interessato dalle rivelazioni e quantomeno danneggiato, sul piano reputazionale e istituzionale, dai fatti attribuiti all'estradingo.

Analogo al caso esaminato nella sentenza n. 21634/2026 relativa alla ex deputata Zambelli è anche il cumulo di funzioni esercitate dal medesimo magistrato nel procedimento. Il Ministro De Moraes è infatti relatore dell'inchiesta n. 4.972 e della connessa petizione n. 12.936; nell'ambito di esse ha diretto l'attività investigativa, valutato gli elementi acquisiti, adottato i provvedimenti cautelari ed emesso il mandato di arresto del 31 luglio 2025, alla cui esecuzione è finalizzata l'odierna domanda. Anche l'integrazione della richiesta estradizionale e la trasmissione della denuncia del 22.8.2025 risultano promosse dal suo gabinetto.

Pertanto, la stessa autorità che figura quale soggetto inciso dalle rivelazioni e parte danneggiata dal reato ha diretto l'indagine, ne ha valutato gli esiti, ha adottato le misure restrittive, ne ha promosso l'esecuzione ed è chiamata a concorrere allo sviluppo del procedimento destinato ad accertare la responsabilità dell'accusato.

Non vale a elidere tali fattori inquinanti la circostanza che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini. A parte il rilievo che risulta già compromessa la garanzia di imparzialità dello sviluppo procedimentale fin qui raggiunto e dello stesso mandato di arresto emesso, l'art. 5 lett. a) del Trattato contempla espressamente, tra le cause ostative all'estradingo, anche il rischio di compromissione del diritto di difesa nel procedimento al quale la persona richiesta *“sarà sottoposta”*. Il giudizio estradizionale deve quindi apprezzare anche in via prognostica il pericolo concreto che la consegna esponga l'interessato a un processo privo delle garanzie minime.

Nel caso in esame, l'apprezzamento dell'esistenza del pericolo non deriva da una generica valutazione sull'assetto dell'ordinamento dello Stato richiedente, o sulla finalità *“politica”* dell'intera inchiesta, siccome diretta a perseguire tutta la fazione *“bolsonarista”* (aspetto sul quale pure la difesa si è a lungo soffermata nelle sue corpose memorie, per sostenere la causa ostativa del pericolo di persecuzione politica ex art. 3, lett. f, del trattato); e non deriva neanche dalla natura e dalla portata intrinseca delle accuse, potendo in questo senso prescindere, data la valenza assorbente del profilo che si sta esaminando, dall'approfondimento della connotazione *«politica»* dei reati ipotizzati, cui si farà cenno più avanti.

L'esistenza del rischio di compromissione del diritto di difesa discende direttamente, in termini del tutto sovrapponibili alla vicenda Zambelli esaminata nella richiamata Cass. 21634/2026, dalla concreta conduzione del procedimento nei confronti di TAGLIAFERRO, poiché concentrato interamente nelle mani di un magistrato direttamente coinvolto come parte lesa nei fatti denunciati.

La difesa ha quindi assolto l'onere di allegare elementi seri, specifici e verificabili - costituiti dall'oggetto delle rivelazioni contestate, dalle circostanze da cui è originata l'indagine e il mandato cautelare e dalla provenienza delle iniziative istruttorie, decisorie ed estradizionali assunte, oltre che dalla corposa documentazione istituzionale a sostegno della denunciata situazione di carenza di terzietà dell'organo da cui promana la richiesta - per evidenziare il concreto pericolo di compromissione del diritto a un processo equo e imparziale.



Di contro, non risultano elementi idonei a neutralizzare il rischio prospettato. Non vi è stata astensione del soggetto coinvolto e affidamento dell'indagine e delle decisioni a un organo effettivamente estraneo ai fatti. L'eventuale disponibilità di rimedi interni di ricasazione, che avrebbero potuto essere attivati o potrebbero esserlo in futuro, non è di per sé sufficiente, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, a neutralizzare il pericolo concreto di compromissione dell'imparzialità (come già avvenuto nello stadio procedimentale fin qui raggiunto); né la collegialità delle decisioni elimina il dubbio oggettivo derivante dal ruolo di relatore e dalla direzione personale del procedimento da parte del Ministro De Moraes.

L'analogia con il precedente Zambelli è quindi sostanziale, essendo identico il magistrato interessato, analoga la sovrapposizione tra la posizione di soggetto danneggiato e quella di organo giudiziario titolare di plurimi poteri istruttori, decisori ed esecutivi, e identica la compromissione dell'imparzialità della decisione privativa della libertà in vista della quale l'estradizione è richiesta, nonché il rischio che il pregiudizio originato da tale sovrapposizione si propaghi anche alle future decisioni cautelari e di merito.

Deve pertanto ritenersi sussistente la causa obbligatoria di rifiuto prevista dall'art. 5, lett. a), del trattato di estradizione.

6. – Per completezza va aggiunto che nella documentazione integrativa trasmessa il 25.8.2025 si profila anche l'ulteriore causa ostativa prevista dall'art. 3, lett. e) del trattato, secondo cui l'estradizione non è concessa se il fatto per il quale è domandata «è considerato dalla parte richiesta reato politico».

E' stato precisato che la nozione di «reato politico» a fini estradizionali va intesa senso restrittivo, rilevando solo quando l'offesa riguardi direttamente l'organizzazione politica dello Stato o un diritto politico del cittadino, senza lesione prevalente di beni comuni. Non rileva il «movente» politico della procedura, e neanche la strumentalità politica del fine perseguito dall'autore della condotta, atteso che il movente politico non è ritenuto sufficiente a trasformare in reato politico la condotta che offende beni giuridici comuni, se si realizza attraverso mezzi illeciti che ledono interessi indipendenti e distinti da quelli della contesa politica; e anzi, in applicazione della cosiddetta «teoria della prevalenza», quando l'offesa a beni comuni prevale sulla componente politica, la natura politica del reato deve essere esclusa.

In questo senso si sono espressi i più recenti arresti giurisprudenziali in tema di estradizione per l'estero, secondo cui la nozione di "reato politico" va intesa in senso oggettivo, non potendo aversi riguardo alle finalità o agli scopi delle condotte incriminate, ma venendo in rilievo soltanto l'interesse giuridico leso, che deve afferire a profili di rilevanza politica, quali gli assetti organizzativi, la sicurezza nazionale o i fondamentali diritti di libertà garantiti dallo Stato richiedente (così Cass. 14575/2026, che ha giudicato immune da censure la decisione che, nel valutare la richiesta di estradizione di un cittadino di nazionalità cinese avanzata dagli Stati Uniti, ha ritenuto che la mera allegazione difensiva di avere agito su sollecitazione dei servizi di "intelligence" cinesi fosse, "ex se", insufficiente a qualificare come politici i reati in contestazione, consistiti in abusivi accessi informatici, frodi telematiche, furti d'identità e danneggiamenti di sistemi informatici; nello stesso senso Cass. 27350/2026, relativa a un'altra richiesta di estrazione della deputata Carla Zambelli ai fini dell'esecuzione di una condanna per comuni reati in materia di armi, di cui è stata

esclusa la natura di “reato politico” in ragione dell’ipotetica strumentalità politica del fine perseguito).

Da tanto discende che, nel caso specifico, può dubitarsi della possibilità di attribuire connotazione di “reato politico” alle contestazioni formulate nel mandato di arresto emesso il 31.7.2025, concernente comuni condotte di rivelazione di segreto d’ufficio, solo in ragione del movente che le avrebbe sorrette, pur chiaramente individuato, negli atti allegati alla richiesta, nella finalità di sovvertimento delle istituzioni democratiche.

Deve tuttavia rilevarsi che, come esplicitato nelle contestazioni suppletive formulate nella denuncia del 22.8.2025, allegata alla richiesta integrativa del 25.8.2025, a TAGLIAFERRO risulta essere stato contestato anche il reato di “*Abolizione violenta dello Stato democratico di diritto*”, punito dall’artt. 359-L del codice penale brasiliano: fattispecie di cui pare innegabile la valenza “politica” nel senso sopra precisato, trattandosi di reato che offende direttamente l’organizzazione politica dello Stato; né pare emergere, sulla base degli atti, un’offesa di carattere prevalente a beni comuni, essendo l’accusa all’evidenza sbilanciata sul versante del preteso sovvertimento delle istituzioni, attraverso la divulgazione alla stampa e sui *social network* di conversazioni e notizie apprese lavorando all’interno dell’amministrazione giudiziaria.

Ne consegue che anche sotto tale profilo, il cui ulteriore approfondimento è reso superfluo dal carattere assorbente di quello esaminato al paragrafo precedente, non sussisterebbero le condizioni per l’estradizione.

Resta assorbito anche l’esame delle ulteriori condizioni ostative dedotte.

P.Q.M.

- dichiara insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile nei confronti di EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nato in Brasile il 29.12.1972;

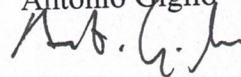
- revoca la misura cautelare del divieto di espatrio, mandando al Comando Stazione Carabinieri competente per la restituzione dei documenti ritirati, con facoltà di subdelega.

Si comunichi.

Catanzaro, 29.4.2026

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Antonio Giglio



Depositato in cancelleria
in data

22/10/26

L'assistente giudiziario
d.ssa Maria GROSSO CIPONTE